



Corte della Swiss Chambers' Arbitration Institution

LINEE DIRETTIVE PER GLI ARBITRI (valevoli dal 1 agosto 2014)

A. Segretari amministrativi (Articolo 15(5) del Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale, di seguito "Regolamento")

1. Il tribunale arbitrale¹, dopo aver consultato le parti, può nominare un segretario (Articolo 15(5) del Regolamento). Il tribunale arbitrale si assicura che il segretario soddisfi gli stessi criteri di imparzialità e indipendenza dalle parti applicabili agli arbitri (Articolo 9 del Regolamento).
2. I costi amministrativi del segretario fanno parte integrante di quelli del tribunale arbitrale (Articoli 38(a), 39, Appendice B Sezione 6 del Regolamento) e non devono essere considerati né come spese del tribunale arbitrale, né come costi d'assistenza richiesti dal tribunale arbitrale stesso (Articolo 38(b+c) del Regolamento). Pertanto, al momento di una richiesta d'anticipo delle spese secondo l'Articolo 41 del Regolamento e al momento dell'indicazione degli onorari del tribunale arbitrale sulla base degli Articoli 38 e 40(4) del Regolamento, il tribunale deve assicurarsi che la nomina di un segretario amministrativo non aumenti le spese globali richieste alle parti.
3. Le spese ragionevoli del segretario amministrativo sono rimborsate conformemente alle linee direttive che regolano la contabilizzazione dei costi.

B. Anticipo a garanzia delle spese (Articolo 41 del Regolamento)

1. Se, dopo consultazione della Corte, viene richiesto un anticipo di spese o un anticipo supplementare delle spese, secondo l'Articolo 41 del Regolamento, il tribunale arbitrale si deve assicurare che tutte le spese amministrative (Appendice B Sezione 6 del Regolamento) siano incluse nell'anticipo e, rispettivamente, nella richiesta d'anticipo supplementare.

C. Direttive per la contabilizzazione dei costi (Appendice B Sezione 3 del Regolamento)

1. Gli arbitri possono farsi rimborsare dalle parti le spese ragionevoli sostenute in relazione alla procedura arbitrale (Articolo 39(1) del Regolamento).
2. Le spese degli arbitri vengono considerate motivate se conformi alle direttive seguenti.

¹ Il termine "tribunale arbitrale" si applica anche, qualora appropriato, all'arbitro unico e a quello d'urgenza

3. Quando viene esposto un progetto in conformità agli Articoli 40(4) e 43(9) del Regolamento al fine di ottenere dalla Corte la conferma o l'adeguamento della determinazione delle spese, alle spese elencate nell'Articolo 38(b), (c) e (g) del Regolamento si applicano le seguenti direttive:

(a) Le seguenti **spese effettive** sono rimborsabili unicamente presentando **la relativa ricevuta** o un giustificativo equiparabile, se la ricevuta non è disponibile:

- Nel caso l'arbitro o il segretario sia costretto a spostamenti nell'ambito della procedura arbitrale, gli verranno rimborsate le spese effettive di spostamento da e verso il luogo ordinario d'attività (luogo indicato nel CV depositato all'inizio della procedura d'arbitrato). Le seguenti spese di viaggio vengono riconosciute come ragionevoli:
 - Voli: secondo le tariffe Business standard in uso
 - Treno: secondo la tariffa 1° classe in uso
 - Trasporto verso e da l'aeroporto / stazione: secondo la tariffa Taxi standard in uso
 - Auto privata: forfait di CHF 0.80/km, costi di pedaggio o parcheggio non compresi
- Spese d'udienza (affitto sale per le udienze, infrastrutture tecnologiche necessarie, telefono, video-conferenza, ecc.);
- Interprete, cancelliere e servizi di traduzione;
- Corriere privato;
- Costi e spese per i periti designati dal tribunale arbitrale.

(b) Le **spese amministrative generali e i diversi costi legati alla procedura arbitrale**, quali l'invio di telefax, corrieri postali, telefono e assistenza amministrativa, sostenute durante il normale svolgimento del caso da un arbitro o da un segretario, non sono rimborsate.

(c) In aggiunta alle spese di viaggio, un membro del tribunale arbitrale o un segretario ha diritto a **un'indennità giornaliera forfettaria** che copra le spese personali (hotel, pasti, forfait del taxi per spostamenti in città), per ogni giorno passato lontano dal luogo di attività ordinario indicato sul CV depositato all'inizio della procedura arbitrale.

Se l'arbitro non ha necessità di trascorrere la notte in hotel, viene ritenuta ragionevole un'indennità forfettaria giornaliera di CHF 300.

Se l'arbitro ha necessità di trascorrere la notte in hotel, viene ritenuta ragionevole un'indennità forfettaria giornaliera di CHF 800.

L'arbitro o il segretario deve motivare la ragione del suo soggiorno (udienza procedurale, udienza principale o udienza testimoni, deliberazione, ecc.) e il numero dei giorni utilizzati per le udienze e le deliberazioni.

Per una richiesta d'indennità forfettaria giornaliera non è richiesta alcuna ricevuta.

Le spese eccedenti l'indennità non vengono rimborsate, salvo differenti accordi presi con le parti.



L'indennità non è soggetta ad IVA.

(d) Tutte le **altre spese** sono a carico esclusivamente del tribunale arbitrale.

4. Un **arbitro d'urgenza** richiesto da una o più parti può far sorgere spese considerevoli, quali quelle di viaggio, di trasporto, d'alloggio, di utilizzo di apparecchi per la videoconferenza, di richieste di perizie ad esperti o di altro genere d'assistenza. Queste spese possono venire addebitate alla parte che ha richiesto la misura d'urgenza e/o richiesto la spesa, richiedendole di provvedere direttamente al saldo delle spese dei fornitori dei diversi servizi (compagnia aerea, agente di viaggio, hotel, fornitori di apparecchiature di videoconferenze). In caso di mancato pagamento, l'arbitro d'urgenza non è tenuto a far fronte alle spese richieste.
5. Alcuni costi o spese possono essere presi in considerazione dopo una sentenza finale, dopo la decisione di una procedura d'urgenza, un'ordinanza di chiusura o una decisione basata sugli Articoli da 35 a 37 del Regolamento.

D. Onorari del tribunale arbitrale (Articoli 38(a), 39, 40(4); Appendice B del Regolamento)

1. Gli importi degli onorari del tribunale arbitrale devono tener conto dei criteri elencati nell'Articolo 39(1) del Regolamento, considerando il tempo impiegato. La determinazione degli onorari propri del tribunale arbitrale (Articolo 38(a) del Regolamento) è soggetta all'approvazione o all'adeguamento da parte della Corte. L'approvazione o l'adeguamento della Corte sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
2. Ogni membro del tribunale arbitrale ha l'obbligo di registrare diligentemente le sue ore di lavoro iniziando dal momento in cui gli è stato trasmesso il dossier (Appendice B Sezione 2.1 del Regolamento). Deve inoltre trasmettere le ore lavorative quando il tribunale arbitrale è consultato dalla Corte su una richiesta di anticipi (supplementari) (Articolo 41(1+3) del Regolamento) per una richiesta d'anticipo di pagamento d'onorario (Appendice B Sezione 4.2 del Regolamento) o al momento di sottoporre il proprio progetto di onorari (Articoli 40(4) e 43(9) del Regolamento) all'approvazione o all'adeguamento della Corte.
3. Ogni accordo tra le parti e il tribunale sugli onorari di quest'ultimo, tale accordo è obbligatoriamente soggetto ad una approvazione o adeguamento della Corte, conformemente all'Articolo 40(4) del Regolamento. Eventuali accordi sugli onorari presi separatamente e conclusi tra le parti e il tribunale arbitrale, risultanti con un importo superiore a quelli confermati o adeguati dalla Corte, sono contrari al Regolamento.
4. Nessun onorario può essere approvato dopo una sentenza finale, una decisione di procedura d'urgenza, un'ordinanza di chiusura o una decisione secondo gli Articoli da 35 a 37 del Regolamento.



E. Gestione degli anticipi depositati (Appendice B Sezione 4.2) e pagamento a un arbitro non più in carica / arbitro sostitutivo

1. Prima della notifica finale della sentenza, una parte degli anticipi può essere liberata, se le spese accumulate e/o i costi dell'arbitro eccedono i CHF 1'000 o un importo equivalente in un'altra valuta. Questa operazione deve avvenire con l'approvazione della Corte e rappresenta un anticipo di compensazione delle spese o per costi d'assistenza (Articolo 38 (b+c) del Regolamento).
2. Gli anticipi di onorario (Articolo 38(a) del Regolamento) sono approvati solo qualora le fasi significative dell'arbitrato siano state concluse. Come regola generale, l'anticipo non può superare il 50% degli anticipi versati dalle parti, fatta eccezione per circostanze particolari che giustificano una deroga a questo principio.
3. Come regola generale, nelle procedure accelerate o d'urgenza non viene approvato alcun anticipo sugli onorari, costi o spese.
4. Se un arbitro viene sostituito o se viene applicato l'Articolo 13(2)(b) del Regolamento, il nuovo tribunale arbitrale costituito determinerà gli onorari e i costi del precedente arbitro o dell'arbitro sostituito, in occasione di una sentenza futura o nell'ordinanza di chiusura. In quest'ultima determinerà i propri costi e spese conformemente agli Articoli 38(a-c), 39, 40(4) e Appendice B del Regolamento. L'arbitro precedente o sostituito non ha diritto di ricevere pagamenti per onorari, rimborsi di costi e spese o anticipi di spese, secondo l'Appendice B Sezione 4.2 del Regolamento, prima di ogni arbitro in carica o sostitutivo.

* * * * *